DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO B)

Art. 70

(L) Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)

Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	II — Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione	II — Vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-378-2001/art-70-l-sospensione-dei-lavori-legge-5-novembre-1971-n-1086-art-12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it